

CAMERA DEI DEPUTATI N. 437-A

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SELVA, PAGLIARINI, VOLONTE'

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta
sull'affare Telekom-Serbia e sulle responsabilità dei Governi
durante la XIII Legislatura

Presentata il 4 giugno 2001

(Relatori: **BALLAMAN** per la III Commissione;
BOCCHINO per la IX Commissione)

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE**(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)**

La I Commissione,

esaminata la proposta di legge n. 437 nel testo modificato dalle Commissioni riunite III e IX nel corso dell'esame in sede referente;

preso atto che le Commissioni riunite hanno modificato il testo della proposta di legge, recependo sostanzialmente le osservazioni già emerse nel corso dell'esame del provvedimento presso la I Commissione relativamente all'opportunità di espungere dal titolo il riferimento alle supposte responsabilità dei Governi durante la XIII legislatura in merito al cosiddetto affare Telekom Serbia, nonché all'opportunità di rendere conforme la disposizione di cui al comma 3 dell'articolo 3 alla disciplina in materia di segreto di Stato dettata dall'articolo 12 della legge n. 801 del 1977, secondo la quale l'inopponibilità del segreto stesso è limitata a fatti eversivi dell'ordine costituzionale

esprime

PARERE FAVOREVOLE**PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE****(GIUSTIZIA)**

La II Commissione Giustizia,

esaminata la proposta di legge in oggetto,

richiamato l'articolo 82 della Costituzione, secondo il quale la Commissione d'inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria;

sottolineata l'esigenza di salvaguardare la segretezza degli atti, documenti e testimonianze attinenti a procedimenti giudiziari, che si trovino nella fase delle indagini preliminari fino al termine delle stesse;

ritenuto opportuno prevedere che siano applicabili, per le testimonianze rese davanti alla Commissione, non soltanto le disposizioni contenute negli articoli 366 e 372 del codice penale, ma anche tutte quelle disposizioni, in materia di reati contro l'amministrazione

della giustizia, che sono comunque, in ragione della loro portata, applicabili a tali testimonianze;

rilevato che la disposizione relativa all'inopponibilità del segreto professionale, di cui all'articolo 3, comma 3, pregiudichi il diritto di difesa, qualora non sia opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato;

ritenuto che la previsione, di cui all'articolo 5, comma 3, relativa alla facoltà della Commissione di avvalersi direttamente dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria, sia in contrasto con le norme che disciplinano l'attività della polizia giudiziaria, la quale, ai sensi dell'articolo 56, comma 1, del codice di procedura penale, svolge le sue funzioni sotto la direzione dell'autorità giudiziaria;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) all'articolo 3, dopo il comma 3, inserire il seguente: « 3-bis. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato. »;

2) all'articolo 3, comma 4, sostituire le parole: « le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale » con le seguenti: « le disposizioni previste dagli articoli da 366 a 384 del codice penale, in quanto applicabili »;

3) all'articolo 3, comma 5, secondo periodo, dopo le parole: « gli atti » inserire le seguenti: « , le assunzioni testimoniali » e alla fine del secondo periodo aggiungere le seguenti parole: « fino al termine delle stesse »;

4) all'articolo 5, sostituire il comma 3 con il seguente: « La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria nonché di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie ».

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

NULLA OSTA

PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE

(ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO)

La X Commissione Attività produttive, commercio e turismo,
esaminata la proposta di legge C. 437, relativa alla istituzione
di una Commissione parlamentare d'inchiesta sull'affare Telekom-
Serbia;

valutata positivamente la scelta di istituire una Commissione
parlamentare d'inchiesta per verificare tutti i complessi profili del-
l'acquisto di una quota della società di comunicazioni serba (Telekom
Serbia) da parte di Telecom Italia;

ritenuto opportuno verificare la correttezza, l'opportunità e la
convenienza dell'operazione economica in esame che ha rischiato di
compromettere la positiva considerazione dell'Italia a livello interna-
zionale;

delibera di esprimere:

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

a) appare opportuno che l'istituenda Commissione d'inchiesta
verifichi se l'operazione di acquisto di una quota della società Telekom
Serbia da parte di Telecom Italia sia stata o meno conforme agli
indirizzi dell'azione del Governo italiano nei Balcani, così come
definiti dal Parlamento nel corso degli anni novanta, valutando in
particolare la coerenza dell'operazione con i programmi di investi-
mento dell'Italia nei Balcani nel medesimo periodo.

TESTO
DELLA PROPOSTA DI LEGGE

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'affare Telekom-Serbia e sulle responsabilità dei Governi durante la XIII Legislatura

ART. 1.

(Istituzione e funzioni della Commissione di inchiesta).

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta, di seguito denominata « Commissione », con il compito di indagare sulle vicende relative all'acquisto da parte di Telecom Italia del 29 per cento di Telekom Serbia; sugli atti presupposti, connessi e conseguenti all'acquisto, compiuti **da Ministri, da enti e da soggetti privati, persone giuridiche e fisiche, competenti ed interessati; sul se e sul come tali vicende abbiano influito, interferito e determinato fasi o atti del procedimento di privatizzazione di Telecom Italia; sugli investimenti esteri effettuati da STET – Società finanziaria telefonica p.a. e da Telecom Italia nel settore delle telecomunicazioni dal 1996 al 2001.**

ART. 2.

(Composizione e durata della Commissione).

1. La Commissione è composta da venti senatori e da venti deputati, scelti rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.

TESTO
DELLE COMMISSIONI

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'affare Telekom-Serbia

ART. 1.

(Istituzione e funzioni della Commissione di inchiesta).

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta, di seguito denominata « Commissione », con il compito di indagare sulle vicende relative all'acquisto da parte di **STET – Società finanziaria telefonica p.a. e di Telecom Italia** del 29 per cento di Telekom Serbia e sugli atti presupposti, connessi e conseguenti all'acquisto, **da chiunque** compiuti.

ART. 2.

(Composizione e durata della Commissione).

1. *Identico.*

2. La Commissione, nella prima seduta, elegge il presidente, due vicepresidenti e due segretari.

3. La Commissione conclude i propri lavori entro sei mesi dalla data della sua costituzione e presenta al Parlamento, entro i successivi sessanta giorni, la relazione finale sulle indagini da essa svolte.

ART. 3.

(Poteri e limiti della Commissione).

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

2. La Commissione ha facoltà di acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti ed inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, **anche se coperti dal segreto. In tale ultimo caso, la Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza.**

2. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla designazione dei suoi componenti, convocano la Commissione per la costituzione dell'Ufficio di presidenza.

3. Il Presidente della Commissione è scelto di comune accordo dai Presidenti delle Camere tra i componenti della Commissione.

4. La Commissione elegge al proprio interno due vicepresidenti e due segretari.

5. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente della Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il componente con maggiore anzianità parlamentare e, tra deputati e senatori di pari anzianità parlamentare, il senatore più anziano di età.

6. La Commissione conclude i propri lavori entro **un anno** dalla data della sua costituzione; **il termine può essere prorogato per una sola volta, per non più di un anno, dai Presidenti delle Camere, su motivata richiesta della Commissione stessa.**

ART. 3.

(Poteri e limiti della Commissione).

1. *Identico.*

2. La Commissione ha facoltà di acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti ed inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari.

3. Qualora l'autorità giudiziaria abbia inviato alla Commissione atti coperti dal segreto, richiedendone il mantenimento, la Commissione dispone la segretezza degli atti.

3. Per i fatti oggetto dell'inchiesta parlamentare non è opponibile alla Commissione il segreto di Stato, né quello d'ufficio, professionale e bancario.

4. Per le testimonianze rese davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.

5. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non debbano essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

ART. 4.

(Obbligo del segreto).

1. I componenti la Commissione, il personale addetto alla stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 3, comma 2.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione dell'obbligo di cui al comma 1, nonché la diffusione, in tutto o in parte, di atti o documenti funzionali al procedimento di inchiesta dei quali è stata vietata la divulgazione, sono punite ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.

ART. 5.

(Organizzazione dei lavori della Commissione).

1. La Commissione, prima dell'inizio dei lavori, adotta il proprio regolamento

4. Per i fatti oggetto dell'inchiesta parlamentare, **in materia di segreto di Stato si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 ottobre 1977, n. 801. Per i fatti oggetto dell'inchiesta** non è opponibile il segreto d'ufficio, professionale e bancario.

5. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

6. *Identico.*

7. *Identico.*

ART. 4.

(Obbligo del segreto).

Identico.

ART. 5.

(Organizzazione dei lavori della Commissione).

1. *Identico.*

interno a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

2. Le sedute sono pubbliche; tuttavia, la Commissione può deliberare, a maggioranza semplice, di riunirsi in seduta segreta.

3. La Commissione può avvalersi **direttamente** dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria.

4. Per l'espletamento delle sue funzioni, la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, di intesa tra loro.

5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono ripartite in parti uguali tra la Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica e sono poste a carico dei rispettivi bilanci.

ART. 6.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. *Identico.*

3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria, **nonché di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie.**

4. *Identico.*

5. *Identico.*

ART. 6.

(Entrata in vigore).

Identico.

